



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 64 del 2015

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 05/2015 - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione-U.O.T. di Vittoria.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 05/2015 del 28.01.2015 redatto, presso gli uffici del SIAN di Vittoria, dal Dott. BIAZZO Corrado e dall' Isp. BONIFACIO Nunziata in riferimento all'accertamento effettuato il 19.12.2014, ore 10,40 presso la Casa di Riposo per anziani "**Santo Padre Pio in Garden**", sita a Vittoria in C/da Boscorotondo e con sede legale in via Generale Cascino n.° 41, di cui è amministratore unico la Sig.ra ETERNO Giovanna, nata a Vittoria il 12.02.1958 ed ivi residente in via Luigi Frasca n.° 33;

Atteso che durante l'attività ispettiva era presente il Sig. Marino Emanuele, nella qualità di incaricato, a cui è stata contestata la violazione e che non ha inteso rilasciare alcuna dichiarazione;

Atteso che in seguito all'accertamento anzidetto è stata rilevata a carico della stessa Sig. Eterno, nella sua qualità di Amministratore Unico della Casa di riposo, la violazione di cui all'art. 5 del Regolamento CE n.° 852/2004 e sanzionata dall'art. 6, comma 6, del D. Lgs. 6 novembre 2007, n.° 193 per "**non avere attuato e mantenuto le procedure previste basate sui principi HACCP relativamente al controllo delle temperature dei frigoriferi e congelatori, per la mancata registrazione delle temperature nell'apposita scheda e per non aver dotato il congelatore di dispositivo di rilevamento della temperatura(termometro)**";

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 6, D. Lgs. n.° 193/07 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000,00 a €. 6.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 2.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 29.01.2015, ore 09,10, presso gli Uffici del Servizio Ispettivo del SIAN, nelle mani della Sig.ra ETERNO Giovanna, nella sua qualità, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. **2.000,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati dalla ricorrente Sig.ra ETERNO Giovanna, nella qualità di Legale Rappresentante della Casa di Riposo "**Santo Padre Pio in Garden**" all'ASP di Ragusa, quale Autorità competente ed acquisiti al prot. gen. n.° E-0003806 del 26.02.2015;

Vista la nota prot. n.° 951 del 27.02.2015 con la quale l'Ufficio Sanzioni dell'ASP di Ragusa, chiedeva al SIAN, U.O.T. di Vittoria, di controdedurre alle memorie difensive prodotte dalla ricorrente Sig.ra ETERNO Giovanna, in cui si chiede l'annullamento del verbale di contestazione *de quo* o in via subordinata l'applicazione della sanzione nella misura del minimo edittale;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere alla Sig.ra ETERNO Giovanna, nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

La norma comunitaria introdotta dal Regolamento CE 852/2004 dispone all'art. 5 che "*gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP*".



Tali procedure, atte ad identificare ogni pericolo e, conseguentemente, ad eliminarlo o, comunque, a ridurre i rischi nelle varie fasi della produzione, implica una particolare attenzione nella conservazione delle materie deperibili, attuando un controllo sul mantenimento delle temperature e della catena del freddo.

Nella struttura *de qua* i tecnici della prevenzione hanno rilevato la mancanza del termometro del congelatore, per cui risultava impossibile provvedere alla verifica delle temperature così come previsto dal Piano di autocontrollo HACCP ed infatti le schede risultavano aggiornate fino al giorno 12.12.2014.

Nel verbale di ispezione i tecnici hanno prescritto l'installazione del termometro nel frigo -congelatore.

La ricorrente giustifica la mancanza del termometro esterno sostenendo che era "*in avaria*", con un ritardo nella consegna da parte del rivenditore di zona a cui si era rivolta, nonostante il buon funzionamento del congelatore, di cui non poteva comunque essere controllato il mantenimento costante della temperatura, così come previsto dalla normativa.

Pur tuttavia la sig.ra Eterno Giovanna ammette di fatto l'illecito amministrativo, evidenziando nelle sue memorie difensive che non intende contestare *in alcun modo il risultato dell'accertamento né sindacare il corretto operato degli Ispettori*, ammissione supportata dalla richiesta in subordine del pagamento della sanzione al minimo edittale e la possibilità di rateizzazione *in ragione della gravissima crisi economica che sta attanagliando anche il nostro settore riduzione della sanzione.*

Per i motivi sopra esposti, in considerazione della ammissione di colpa della ricorrente, della volontà di sanare l'illecito e della mancanza di precedenti violazioni dello stesso tenore nel quinquennio precedente che non ha comunque arrecato pericolo alla salute degli ospiti, si può accogliere la richiesta di rateizzazione della stessa.

Rilevata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Alla Sig.ra ETERNO Giovanna, in premessa generalizzata, nella qualità di Amministratore Unico della Casa di riposo "**Santo Padre Pio in Garden**", il pagamento della somma totale di €. 1.000,00 (euro mille/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale della somma totale di €. **1.000,00**;

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 1.000,00;

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 1.066,00 (euro millesessantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1(ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di effettuare il pagamento della prima rata entro trenta giorni e di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).



Ove non provveda entro 30 giorni al pagamento della prima rata e così mensilmente le rimanenti rate, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- alla Sig.ra **ETERNO Giovanna nata a Vittoria il 12.02.1958 ed ivi residente in via Luigi Frasca n.° 33** in proprio e nella qualita di legale rappresentante della Casa di riposo "**Santo Padre Pio in Garden**" con sede legale a Vittoria in Generale Cascino n.° 41

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (SIAN-UOT di Vittoria, via Nicosia n.° 27 Vittoria).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Si accoglie l'istanza di rateizzazione del ricorrente nella misura di 10(dieci) rate della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

15 GIU. 2015

Ragusa, _____

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arico



